



Prot. n. 1515/D

Treviso, 26 settembre 2015

OGGETTO: Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”

Al Segretario Generale

Al Capo di Gabinetto

Ai Dirigenti

Ai Titolari di posizione organizzativa

Alla RSU

SEDE

Trasmetto il testo del disegno di legge della Giunta regionale concernente “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”.

L’osservatorio regionale è convocato mercoledì 30 settembre per l’espressione del parere formale sul disegno di legge, che sarà quindi trasmesso al Consiglio Regionale per l’esame e l’approvazione che dovrebbe avvenire entro il 31 ottobre.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
avv. Carlo Rapicavoli



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
X Legislatura

PUNTO 7 / 5 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 15/09/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 13 / DDL del 15/09/2015

OGGETTO:

Disegno di legge regionale "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali".

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
Segretario verbalizzante	Cristiano Corazzari	Presente
	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIANLUCA FORCOLIN

STRUTTURA PROPONENTE

SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Disegno di legge regionale “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”

Il Vicepresidente On. Gianluca Forcolin propone alla Giunta di approvare il disegno di legge indicato in oggetto, nel testo redatto in articoli, accompagnato dalla relazione che ne illustra il contenuto e finalità, allegati alla presente deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Ritenuto di far proprio il disegno di legge regionale in oggetto;
Visti gli articoli 121 e 123 della Costituzione;
Visto l'articolo 20 dello Statuto della Regione;
Visto il parere espresso dalla Sezione Affari legislativi;
Vista la scheda di analisi economico-finanziaria, predisposta dalla struttura regionale competente e la nota di verifica della Sezione Bilancio;
Visti i commi 2 e 4 dell'articolo 12 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20;
Vista la DGR n. 1821 del 6 ottobre 2014, con cui è stato costituito l'Osservatorio regionale, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'Accordo dell'11 settembre 2014 “Accordo ai sensi del comma 91 dell'art. 1 delle Legge n. 56/2014 tra Governo e Regioni, sancito in Conferenza unificata, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dello stesso articolo”;

DELIBERA

1. di adottare il disegno di legge regionale “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” allegato alla presente deliberazione, composto da relazione (**allegato A**) e testo redatto in articoli (**allegato B**);
2. di trasmettere l'allegato disegno di legge alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali per l'espressione del parere sulle disposizioni contenute nel medesimo ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, nonché all'Osservatorio regionale ai sensi di quanto previsto dall'Accordo tra Governo e Regioni di cui all'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56;
3. di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione del presente atto alla Presidenza del Consiglio regionale per la prosecuzione dell'iter legislativo.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia



Relazione

Il tema della riforma della *governance* locale ha assunto particolare rilevanza a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. Riforma Delrio), recante "*Disposizioni sulle città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni*".

La legge Delrio detta i principi per un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo, in particolare, la ridefinizione dell'assetto delle Province, nonostante la disciplina ivi contenuta si autodefinisca "transitoria" in attesa dell'approvazione della riforma costituzionale sul bicameralismo perfetto e sul titolo V, finalizzata tra l'altro alla definitiva soppressione delle Province (A.S. 2613).

Il legislatore statale configura le Province quali enti di secondo livello, definendole quali "enti territoriali di area vasta", titolari di funzioni fondamentali espressamente individuate.

Con riguardo alle altre funzioni, non fondamentali, attualmente esercitate dalle Province, la legge prevede un processo di riordino, individuandone tempi e modalità.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 91 e 92, dell'articolo 1, della citata legge, in data 11 settembre 2014 in sede di Conferenza Unificata è intervenuto l'Accordo tra Stato e Regioni per la determinazione delle funzioni provinciali oggetto di riordino, ed è stata altresì raggiunta l'intesa sullo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante i criteri per il trasferimento, agli enti subentranti, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni trasferite, la cui pubblicazione in G.U. è avvenuta il 12 novembre 2014.

La legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha seriamente compromesso il processo di attuazione della legge Delrio: da un lato, infatti, ha introdotto rilevanti tagli ai bilanci degli enti territoriali, pregiudicando irrimediabilmente il principio della necessaria corrispondenza tra funzioni da riallocare e risorse; dall'altro lato, ha posto a carico delle Regioni il costo del personale provinciale in sovrannumero adibito alle funzioni non fondamentali.

La situazione è divenuta ancor più grave a seguito dell'entrata in vigore del recente D.L. n. 78/2015 (c.d. Decreto enti locali) e della bozza di decreto legislativo in materia di politiche del lavoro, che hanno previsto rispettivamente il passaggio in via residuale della polizia provinciale nell'organico dei comuni (art. 5 D.L. 78/2015) e un riordino dei Centri per l'impiego che impegna le Regioni a stipulare una convenzione con il Ministero per la riorganizzazione di tali servizi che, secondo l'impianto proposto, dovrebbero passare alle Regioni (art. 15 D.L. 78/2015 e artt. 11 e 18 della bozza di decreto legislativo).

La legge di conversione del Decreto n. 78/2015 (Legge 6 agosto 2015 n. 125) introduce talune modifiche sia in ordine al riordino delle funzioni di polizia provinciale sia in materia di politiche attive del lavoro e contiene una previsione sanzionatoria di rilevante impatto per l'Amministrazione regionale, previsione che ricollega, alla mancata adozione entro il 31 ottobre 2015 delle leggi regionali di riordino, l'obbligo per le Regioni di versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 (ed entro il 30 aprile per gli anni successivi), a ciascuna provincia e alla Città metropolitana di Venezia le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, che saranno determinate con DM da adottarsi entro il 31 ottobre (cfr. art. 7, comma 9 *quinquies*, decreto).

*** **

Ciò premesso, alla luce del contesto normativo sopra richiamato, si procede con il presente disegno di legge, che si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità della legge, che prevede il riordino delle funzioni conferite alle province, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" e con il coinvolgimento delle autonomie locali nella forma dell'acquisizione dei pareri di competenza dell'Osservatorio e del Consiglio delle autonomie.



L'articolo contiene, al secondo comma, un richiamo espresso all'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della citata legge 56 del 2014 7 aprile 2014, n. 56, per quanto attiene in particolare al rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza evocando altresì le esigenze di garantire la continuità amministrativa, la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure.

L'articolo 2 "Funzioni delle province" stabilisce al primo comma che le province, quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge.

I commi successivi contengono disposizioni in materia di risorse umane.

Inoltre la disposizione stabilisce che il personale provinciale che all'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, esercitava le funzioni non fondamentali, continua a svolgerle nei limiti della dotazione finanziaria individuata dalla presente legge e secondo la vigente legislazione.

Segue la previsione con cui si stabilisce che le norme contenute nell'articolo 1, commi 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (Legge di Stabilità 2015) nonché i successivi provvedimenti attuativi (il riferimento, in particolare, è alle previsioni contenute nel Decreto ministeriale recante i criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità riservate al personale provinciale in sovrannumero, in corso di pubblicazione) non trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

L'articolo 3 prevede che la neo costituita Città metropolitana di Venezia esercita le funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e le ulteriori funzioni fondamentali riconosciute alla città metropolitana dall'articolo 1, comma 44, della medesima legge.

Il secondo comma inoltre prevede l'attribuzione alla Città metropolitana di Venezia di tutte le funzioni non fondamentali confermate in capo alle Province ai sensi dell'articolo 2.

Infine, il terzo comma contiene il riconoscimento della facoltà, per il legislatore regionale, di conferire alla Città metropolitana ulteriori funzioni, sentito l'Osservatorio regionale e acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, secondo quanto previsto dal articolo 1, comma 46, della legge n. 56 del 2014.

L'articolo 4 contiene una disposizione dedicata alla Provincia di Belluno, stabilendo che la medesima Provincia esercita le funzioni conferite in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto", nonché tutte le ulteriori funzioni conferite dalla normativa vigente e le funzioni non fondamentali confermate in capo alle Province dall'articolo 2.

L'articolo 5 contiene una disciplina transitoria delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro conferite alle Province dagli articoli 3 e 21 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro". In particolare, si prevede che, in via transitoria, per garantire la continuità operativa dei Centri per l'impiego e la copertura finanziaria dei costi del relativo personale con contratto a tempo indeterminato, la Giunta regionale, in attuazione delle intese istituzionali nazionali, stipula con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una convenzione valida per il biennio 2015 e 2016.

Con riguardo al medesimo arco temporale, la disposizione prevede l'affidamento in via transitoria alle province e alla Città metropolitana di Venezia della responsabilità organizzativa e amministrativa della gestione dei Centri per l'impiego e del relativo personale e la garanzia del finanziamento dei costi del personale con contratto a tempo indeterminato dei Centri per l'impiego, attraverso il trasferimento alle province e alla Città metropolitana di Venezia della quota di risorse nazionali e regionali. Si demanda inoltre ad apposita convenzione la regolazione dei rapporti relativi alla gestione dei Centri per l'impiego tra la Regione, le province e la Città metropolitana di Venezia con riguardo al medesimo biennio 2015 e 2016.

La norma infine prevede la riorganizzazione, ad opera della Giunta regionale, della rete dei servizi pubblici e privati accreditati, anche alla luce dei processi di riforma in corso.



L'articolo 6 contiene una disposizione relativa al "Monitoraggio", finalizzata a valutare gli effetti derivanti dall'attuazione della presente legge, con la quale si attribuisce alla Giunta regionale, decorso due anni dall'entrata in vigore delle leggi di riordino, il compito di presentare alla Commissione consiliare competente per materia una relazione sullo stato di attuazione della normativa.

L'articolo 7 "Disposizioni transitorie" mira a garantire la piena continuità dei servizi erogati, stabilendo che la Città metropolitana di Venezia e le province, fino all'operatività della nuova organizzazione, continuano ad esercitare le funzioni svolte secondo le disposizioni previgenti. Il secondo comma prevede inoltre che, nelle more della costituzione del Consiglio delle autonomie locali, spettino alla Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali" le funzioni consultive al primo attribuite dalla legge.

Segue l'articolo 8 "Disposizioni finali" che disciplina le modalità organizzative correlate al processo di riordino delle funzioni provinciali, prevedendo che, nel rispetto della normativa vigente, con accordi tra la Regione e le singole province e la Città metropolitana di Venezia, siano definiti gli standard dei servizi, le risorse umane e la dotazione dei beni strumentali necessari alla attuazione della legge.

La norma stabilisce altresì che, per l'anno 2015, la Regione assicuri la copertura del costo del personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le funzioni non fondamentali ai sensi dell'articolo 2, per un importo massimo di euro 28.256.000,00.

Con riferimento agli anni 2016 e 2017, si prevede un finanziamento per la copertura della spesa relativa alle funzioni non fondamentali di cui all'articolo 2, quantificato in misura non superiore a 40.000.000,00 di euro annui.

Viene infine demandata alla Giunta regionale l'adozione dei disegni di legge e dei provvedimenti amministrativi necessari all'attuazione della legge.

L'articolo 9 "Norma finanziaria" contiene due previsioni: la prima riguarda la copertura degli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 comma 2, quantificati in euro 28.256.000,00 per l'esercizio 2015; la seconda riguarda la copertura degli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 comma 3 quantificati in euro 40.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016 e 2017.

Infine, l'articolo 10 stabilisce che la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 10^a legislatura

ALLEGATO B Dgr n. _____

13

DDL
del

15 SET. 2015

pag. 1/11




DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale
concernente

“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”



Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, detta disposizioni per il riordino delle funzioni conferite alle province, nelle materie di competenza regionale, ai sensi dell’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, sentito l’Osservatorio regionale costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1821 del 6 ottobre 2014 e acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali.
2. Il riordino di cui al comma 1 avviene in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, assicurando la continuità amministrativa, la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure, secondo quanto previsto dall’Accordo sancito in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56.




Articolo 2
(Funzioni delle province)

1. Le province, quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il personale provinciale che all'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, esercitava le funzioni non fondamentali, continua a svolgerle nei limiti della dotazione finanziaria individuata dalla presente legge e secondo la vigente legislazione.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge di stabilità 2015)" e successivi provvedimenti attuativi, non si applicano agli enti del Servizio Sanitario Nazionale.



Articolo 3
(Funzioni della Città metropolitana di Venezia)

1. La Città metropolitana di Venezia esercita le funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e le ulteriori funzioni fondamentali riconosciute alla città metropolitana dall'articolo 1, comma 44, della medesima legge.
2. Alla Città metropolitana di Venezia sono attribuite le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'articolo 2.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 7 aprile 2014, n. 56, alla Città metropolitana di Venezia, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, possono essere conferite, con legge regionale, ulteriori funzioni, sentito l'Osservatorio regionale e acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali.



Articolo 4
(Funzioni della Provincia di Belluno)

1. La Provincia di Belluno, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, commi 85 e 86, della legge 7 aprile 2014, n. 56, esercita le funzioni conferite in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto", nonché tutte le ulteriori funzioni conferite dalla normativa vigente e le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'articolo 2.

**Articolo 5****(Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro)**

1. Con riferimento alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro conferite alle province dagli articoli 3 e 21 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, in via transitoria, per garantire la continuità operativa dei Centri per l’impiego e la copertura finanziaria dei costi del relativo personale con contratto a tempo indeterminato, la Giunta regionale, in attuazione delle intese istituzionali nazionali, stipula con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una convenzione valida per il biennio 2015 e 2016.
2. Nel biennio 2015 e 2016 la responsabilità organizzativa e amministrativa della gestione dei Centri per l’impiego e del relativo personale resta affidata in via transitoria alle province e alla Città metropolitana di Venezia.
3. La Regione nel biennio 2015 e 2016 garantisce il finanziamento dei costi del personale con contratto a tempo indeterminato dei Centri per l’impiego, attraverso il trasferimento alle province e alla Città metropolitana di Venezia della quota di risorse nazionali e regionali, secondo quanto previsto dalle intese istituzionali nazionali di cui al comma 1.
4. I rapporti relativi alla gestione dei Centri per l’impiego tra la Regione, le province e la Città metropolitana di Venezia sono regolati nel biennio 2015 e 2016 con apposita convenzione.
5. La Giunta regionale può procedere alla riorganizzazione della rete dei servizi pubblici e privati accreditati anche alla luce dei processi di riforma in corso.

**Articolo 6
(Monitoraggio)**



1. Al fine di valutare gli effetti derivanti dall'attuazione della presente legge, la Giunta regionale decorsi due anni dall'entrata in vigore della stessa, presenta alla Commissione consiliare competente per materia una relazione sullo stato di attuazione della normativa.

Articolo 7
(Disposizioni transitorie)


1. Al fine di garantire la piena continuità dei servizi erogati, la Città metropolitana di Venezia e le province, fino all'operatività della nuova organizzazione, continuano ad esercitare le funzioni svolte secondo le disposizioni previgenti.
2. Fino alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali, le funzioni consultive di cui alla presente legge, sono esercitate dalla Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali".



Articolo 8
(Disposizioni finali)



1. Nel rispetto della normativa vigente, con accordi tra la Regione e le singole province e la Città metropolitana di Venezia, possono essere definiti gli standard dei servizi, le risorse umane e la dotazione dei beni strumentali necessari alla attuazione della presente legge.
2. Per l'anno 2015 la Regione assicura la copertura del costo del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le funzioni non fondamentali ai sensi dell'articolo 2, per un importo massimo di 28.256.000,00 di Euro.
3. Per gli anni 2016 e 2017, il finanziamento destinato alla copertura della spesa relativa alle funzioni non fondamentali di cui all'articolo 2, è quantificato in misura non superiore a 40.000.000,00 di Euro annui.
4. La Giunta regionale adotta i disegni di legge e i provvedimenti amministrativi necessari all'attuazione della presente legge finalizzata al riordino delle funzioni provinciali.



Articolo 9
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 comma 2 quantificati in euro 28.256.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte:
- a) per euro 200.000,00 con le risorse allocate nell'Upb U0168 "Archivi, biblioteche e musei" del bilancio di previsione 2015;
 - b) per euro 1.650.000,00 con le risorse allocate nell'Upb U0102 "Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo" del bilancio di previsione 2015;
 - c) per euro 3.000.000,00 con le risorse allocate nell'Upb U0175 "Formazione professionale" del bilancio di previsione 2015;
 - d) per euro 4.700.000,00 con le risorse allocate nell'Upb U0034 "Servizi integrati agro-faunistico-venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca" del bilancio di previsione 2015;
 - e) per euro 6.000.000,00 con le risorse allocate nell'Upb U0157 "Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario nelle aree dei servizi sociali" del bilancio di previsione 2015;
 - f) per euro 12.706.000,00 con le risorse allocate nell'Upb U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali" del bilancio di previsione 2015.
2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 comma 3 quantificati in euro 40.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016 e 2017, si fa fronte:
- a) per euro 4.700.000,00 con le risorse allocate nell'Upb U0034 "Servizi integrati agro-faunistico-venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca" del bilancio pluriennale 2015-2017;
 - b) per euro 35.300.000 con le risorse allocate nell'Upb nell'Upb U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali" la cui dotazione viene opportunamente incrementata mediante prelievo di pari importo delle risorse allocate nell'Upb U0199 "Rimborso prestiti" del bilancio pluriennale 2015-2017.

Articolo 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

